



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 20 febbraio 2014

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate-Approvazione.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno venti del mese di **febbraio** alle ore 17:20 e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** in **PRIMA** convocazione I sottoelencati consiglieri risultano all'inizio della seduta

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ANGELO DELOGU (Sindaco)	X		10) SONIA QUATTROCIOCCHIE	X	
2) ANNA MARIA BILANCIA	X		11) ENRICA ONORATI	X	
3) ANTONIO INES	X		12) PAOLO PICOZZA		X
4) ELVIRA PICOZZA	X		13) FABIO MARTELLUCCI		X
5) MARTINA D'ATINO		X	14) STEFANIA DE SANTIS	X	
6) PIERLUIGI VELLUCCI	X		15) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
7) MAURO PETROLE	X		16) ROBERTO FEDERICO	X	
8) ROBERTO ANTONINI	X		17) ANGELO GALLI	X	
9) ANTONIETTA BIANCHI	X		TOTALE	14	3

assegnati n. 16 + 1 (sindaco)

in carica n. 17

presenti n. 13 + 1 (Sindaco)

assenti n. 3

accertata la legalità del numero dei presenti il Presidente del Consiglio, Ing. Roberto ANTONINI, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Avvocato Alessandro Izzi.

WWW.PRIVERTINO.IT

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Alle ore 17:20 del 20 febbraio 2014, alle ore 17:20, previo appello del Segretario Generale, constatata la presenza di n.14 Consiglieri comunali, compreso il Sindaco e la assenza di n.3 Consiglieri (D'Atino, Picozza Paolo, Martellucci) numero sufficiente per la validità della seduta, dispone per l'inizio dei lavori.

Prima di passare alla discussione del primo punto all'ordine del giorno comunica che il Consigliere Martellucci è assente per motivi di salute e rivolge allo stesso, anche a nome di tutto il Consiglio, auguri di pronta guarigione.

Ricorda, altresì, che il Comune di Sezze ha subito un attentato incendiario che ha distrutto gli automezzi adibiti a scuolabus e a motivo di tale condotta criminale, rivolge alla città di Sezze espressioni di ampia e sentita solidarietà da parte del Consiglio Comunale di Priverno, espressione dell'intera cittadinanza.

Il Sindaco si associa alle espressioni di auguri e di solidarietà rivolte dal Presidente.

Il Presidente invita, quindi, l'Assessore al "Bilancio e ai Tributi" Dott. Pierluigi Vellucci a relazionare sul punto all'ordine del giorno

L'Assessore Vellucci relaziona ampiamente sull'argomento evidenziando che il Regolamento per la disciplina delle entrate comunali che va ad approvarsi costituisce un importante strumento di gestione e di equità tributaria a disposizione dei cittadini.

Intervengono numerosi Consiglieri ed, in particolare, i Consiglieri Federico, Palluzzi e Galli ritengono che a motivo del fatto che l'Ente ha già approvato, anche in tempi non recenti, numerosi regolamenti di natura tributaria questi potrebbero contrastare con le disposizioni del nuovo regolamento.

Il Consigliere Federico deposita gli atti (ALLEGATO "A") una proposta di emendamento che non viene posta in votazione.

Il Presidente, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, pone a votazione la seguente proposta di **emendamento** :

"All'articolo 32 del Regolamento va aggiunto il seguente **comma 3**: "Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi abrogata"

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	3 (D'Atino, Picozza Paolo, Martellucci)
Favorevoli:	10
Contrari:	0
Astenuti	4 (Galli, Federico, Palluzzi, De Santis)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **approvato** l'emendamento
quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno in corso 28 febbraio 2014);
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista l'allegata bozza di regolamento comunale, che disciplina le entrate comunali;

Visto il parere favorevole, del Revisori dei conti Prot. N. 2541 del 18.02.2014 (ALLEGATO "B") reso ai sensi dell'art.239 del D.L.gs n° 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n° 174/2012;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Responsabile pro-tempore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;

PRESO ATTO della votazione palese resa per alzata di mano, *sulla proposta come emendata*, con il seguente risultato

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	3 (D'Atino, Picozza Paolo, Martellucci)
Favorevoli:	10
Contrari:	=
Astenuti	4 (Galli, Federico, Palluzzi, De Santis)

DELIBERA

- 1) approvare il "Regolamento per la disciplina delle entrate comunali", nel testo che si allega alla presente delibera che si compone di n. 32 articoli
- 2) prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2014.
- 3) delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" contenuto nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

In prosieguo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	3 (D'Atino, Picozza Paolo, Martellucci)
Favorevoli:	10
Contrari:	=
Astenuti	4 (Galli, Federico, Palluzzi, De Santis)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs.n. 267/2000

www.Albopretorionline.it 26/03/14



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

Delibera del C.C.n 1 del 20 febbraio 2014 -(Approvazione)

SOMMARIO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI _____

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento _____

Art. 2 - Definizione delle entrate _____

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe _____

Art. 4 - Agevolazioni tributarie _____

TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE _____

Art. 5 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente _____

Art. 6 - Informazione del contribuente _____

Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione _____

Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti _____

Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente _____

Art. 10 - Interpello del contribuente _____

Art. 11 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali _____

Art. 12 - Garante del contribuente _____

TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE _____

Art. 13 - Forme di gestione delle entrate _____

Art. 14 - Soggetti responsabili della gestione _____

Art. 15 - Rapporti con i cittadini _____

Art. 16 - Attività di verifica e di controllo _____

Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione _____

Art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo _____

Art. 19 - Importi minimi dei tributi locali _____

Art. 20 - Procedimenti contenziosi _____

Art. 21 - Notificazione degli atti _____

Art. 22 - Riscossione _____

Art. 23 - Rateazione del versamento _____

Art. 24 - Rimborsi _____

TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI _____

Art. 25 - Esercizio dell'autotutela _____

Art. 26 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato. _____

Art. 27 - Accertamento con adesione _____

Art. 28 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio _____

Art. 29 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente _____

Art. 30 - Definizione mediante accertamento con adesione _____

Art. 31- Conciliazione giudiziale _____

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI _____

Art. 32 - Disposizioni finali _____

www.AlboPretorionline.it 26/03/14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali.
5. Nel caso di affidamento in concessione della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi comunali e per i servizi comunali sono deliberate dalla giunta comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa la presentazione di un'autocertificazione ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 5 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".

2. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 6 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
3. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale, sull'ingiunzione fiscale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 10 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 11 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto

del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza

Art. 12 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 13 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, il Consiglio comunale può determinare altre forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.

Art. 14 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta spettano al Concessionario.

Art. 15 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate

Art. 16 - Attività di verifica e di controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario

e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 19 - Importi minimi dei tributi locali

1. I pagamenti tributari a titolo ordinario non sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00.
2. Non si procede all'accertamento e all'iscrizione a ruolo coattivo a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi la somma di €30,00.
3. La suddetta disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
5. Non si procede al rimborso di somme per importi non superiori al limite di cui al comma 2

Art. 20 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.lgs. n.546/92. L'assistenza tecnica può essere affidata anche a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria, o, in caso di concessione, alla ditta Concessionaria del servizio.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 21 - Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante il

servizio comunale di notificazione.

Art. 22 - Riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.
2. Per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.

Art. 23 - Rateazione del versamento

1. Su richiesta del contribuente, nel caso che il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, si può consentire la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate di pari importo, previa applicazione degli interessi legali.
2. Per importi superiori ad € 250,00, la ripartizione del pagamento avviene secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente e firmato, per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, in rate non inferiori ad € 125,00.
3. Per i soggetti in particolare disagio economico-sociale, con apposita richiesta dello stesso, è possibile il pagamento rateizzato del carico tributario costituito o comprensivo di tributi arretrati, in deroga al comma 2 del presente articolo, con modalità e condizioni adeguate alla situazione di disagio del richiedente, valutate, decise e comunicate dal Responsabile dei Servizi Sociali all'ufficio tributi.
4. Nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 6.000,00 è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
 6. Nel caso in cui i servizi di riscossione siano affidati in Concessione, il piano di rateizzazione verrà stabilito dal Concessionario sulla base della richiesta del contribuente, fermo restando il numero massimo di rate di cui al comma 2 e le rateizzazioni decise dal Responsabile dei Servizi Sociali di cui al precedente comma 4.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dei documenti attestanti il diritto alla restituzione delle somme pagate e non dovute.
3. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 25 - Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo o il responsabile dell'Ufficio o del Servizio, può annullare, revocare o riformare, totalmente o parzialmente, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi o infondati.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità o infondatezza dell'atto:
 1. errore di persona;
 2. evidente errore logico o di calcolo;
 3. errore sul presupposto;
 4. doppia imposizione;
 5. mancata considerazione di pagamenti;
 6. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 8. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
 4. Nell'ambito dell'autotutela, oltre ai poteri di annullamento, di revoca o riforma, deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
 5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve emergere dalla inopportunità di procedere nella lite in considerazione dei seguenti fattori:
 9. grado di soccombenza dell'Amministrazione
 10. valore della lite
 11. costo della difesa
 12. costo della soccombenza
 13. costo derivante da inutili carichi di lavoro
 6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 26 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento, la riforma o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente provvede ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 27 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, con l'obiettivo di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 21 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 28 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

- L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
- La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 30 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive possono essere impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. Il perfezionamento della definizione, la determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, l'eventuale rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 31 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione il Comune può ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. n. 546/92.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento deve intendersi abrogata

www.Albopretorionline.it 26/03/14

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.) DEL 20/02/2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE;

Ufficio Staff del Sindaco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Avv. Alessandro IZZI

Data 20/02/2014



www.AlboP...online.it 2610314

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Ing. Roberto Antonini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 532 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **26 MAR.2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE
26 MAR.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Alessandro Izzi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, **26 MAR.2014** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Avv. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro Izzi

-
- La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **26 MAR.2014** _ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **26 MAR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro Izzi



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

www.AlboPretorionline.it 26/03/14